

TRIBUNALE DI PALERMO

V sezione civile

Sezione specializzata in materia di impresa

r.g. 8896-1/2025

Il Giudice, vista l'istanza ex art. 283 e 351 c.p.c. avanzata dall'appellante;

ritenuto che l'eccezione di arbitrato non risulta prima facie fondata, dovendo condividersi la valutazione di nullità svolta dal Giudice Pace, per contrasto con l'art. 34 d.lgs. 5/2003 e art. 838 bis c.p.c. laddove la clausola arbitrale (art. 30 dello statuto) rimette la nomina degli arbitri all'assemblea dei soci;

ritenuto che il motivo di appello che lamenta l'incompetenza del Giudice di Pace adito risulta fondata, trattandosi di controversia tra socio e società di mutua assicurazione, prevista dall'art. 2546 c.c. e quindi tra quelle previste dall'art. 3 del d.lgs. 168/2013 (che contempla le controversie aventi ad oggetto rapporti societari con le società di cui al libro V, titolo VII c.c.);

ritenuto altresì che nell'ipotesi in cui il giudice adito in primo grado abbia "erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto" (cfr. Cass. 3439 del 01/07/2020);

ritenuto che dunque, impregiudicata la formulazione di apposita istanza per la decisione nel merito ed in primo grado della controversia da parte di questa Sezione specializzata in materia di impresa, sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata avuto riguardo alla manifesta fondatezza del motivo di appello sopra richiamato;

pqm

sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

Il Giudice

Claudia Spiga